



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Secondo

Contratto Collettivo Decentrato Regionale

concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio

(art. 4, comma 2, lett. b) del C.C.N.L. 1998/2001)

SOMMARIO

Art. 1: beneficiari del diritto.

Art. 2: finalità dei permessi.

Art. 3: determinazione del contingente provinciale e modalità di riparto.

Art. 4: tempi e modo di presentazione delle domande.

Art. 5: documentazione delle domande e attività di regolarizzazione.

Art. 6: formazione delle graduatorie.

Art. 7: emanazione dei provvedimenti.

Art. 8: durata e modalità di fruizione dei permessi.

Art. 9: sostituzione e riorganizzazione del servizio.

Art. 10: giustificazione dei permessi.

Art. 11: informazione.

Art. 12: esame congiunto.

Art. 13: interpretazione autentica.

Art. 14: validità dell'accordo.

L'anno 2002, il giorno 8, del mese di novembre, in Cagliari, presso la sede della Direzione Scolastica Regionale della Sardegna, in sede di contrattazione decentrata regionale,

VISTO il D.L.vo n° 165 del 30/3/2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il CCNL per il biennio 2000/2001 sottoscritto in data 15/3/2001;

VISTO il CCNL del comparto della scuola sottoscritto in data 26/5/1999, in particolare l'art. 4, comma 2 lett. b che prevede la trattativa decentrata in materia di criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio e l'art. 21 comma 8 del CCNL 1994/1997 come riconfermato dall'art. 49 del CCNL 1998/2001;

VISTO l'art 3 del D.P.R. 395/88;

tra
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello regionale
e
i rappresentanti delle delegazioni sindacali

SI STIPULA

il seguente Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.

Art. 1: beneficiari del diritto.

1. Può usufruire dei permessi il personale in servizio a tempo indeterminato, compreso quello di cui agli art. 43 e 44 della L. 270/82, e il personale a tempo determinato con contratto stipulato dal Dirigente del C.S A. e dal dirigente scolastico per un periodo superiore ai 5 mesi, purché in servizio al 31 gennaio di ciascun anno, nonché il personale con contratto d'incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica.

2. La fruizione dei permessi per il personale a tempo determinato è subordinata al completo accoglimento delle domande del personale a tempo indeterminato relativamente alle tipologie di corsi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 6.

Relativamente ai corsi di cui alle lettere c) e d) al personale a tempo indeterminato è riconosciuta la precedenza, a parità di condizioni e per ciascuna tipologia di corsi previsti dalle stesse lettere, rispetto al personale a tempo determinato .

Art. 2: finalità dei permessi.

1. L'istituto dei permessi retribuiti per il diritto allo studio ha come finalità l'accrescimento del grado di formazione culturale e professionale del dipendente e tale scopo costituisce anche interesse prioritario dell'amministrazione scolastica, alla luce delle disposizioni contrattuali.

Art. 3: determinazione del contingente regionale e modo di riparto.

1. Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare complessivamente il 3% (tre per cento) delle unità complessive in servizio in ogni anno scolastico, con arrotondamento all'unità superiore.

2. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, va considerata come base di calcolo tutta la dotazione organica regionale complessiva, a qualunque titolo composta, compreso, esemplificativamente, l'eventuale personale in esubero, il numero di posti in deroga e il numero di specialisti di religione cattolica.

3. Il contingente complessivo dei permessi è diviso proporzionalmente, sulla base della rispettiva consistenza organica, fra:

- a) a personale docente, distinto per gradi di istruzione;
- b) personale educativo;
- c) personale A.T.A., distinto per profilo professionale.

4. La saturazione dell'aliquota complessiva del 3% può essere garantita anche compensando aree professionali e ordini di scuola in cui si registra scarsità di richiesta con una redistribuzione, proporzionale alle quote inizialmente previste, dei permessi tra il personale appartenente a profili ove si manifesti una maggiore domanda non ancora soddisfatta. Inoltre la saturazione dell'aliquota complessiva del 3% avviene su base regionale con compensazioni, mediante redistribuzione proporzionale, tra province in cui si realizza scarsità di richiesta e province in cui si manifesti una maggiore domanda non ancora soddisfatta

5. Ciascun Ufficio Scolastico Provinciale provvede a determinare il numero complessivo, articolato ai sensi del comma 3, dei permessi concedibili per ogni anno solare.

6. Tale atto va affisso all'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale, dei C.S A. e presso le sedi di Distretto e comunicato a tutte le scuole della provincia e alle OO.SS.

Art. 4: tempi e modo di presentazione delle domande.

1. La domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio indirizzata al Dirigente del C.S A. deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi.

2. Il personale inoltra la domanda per via gerarchica, tramite la propria scuola di servizio, perché sia inviata al C.S A.

3. Il personale con contratto a tempo determinato stipulato oltre il termine di cui al 1° comma potrà presentare la relativa domanda entro i dieci giorni successivi alla stipulazione del proprio contratto individuale, secondo le modalità di cui al comma precedente, ferma restando la possibilità di accoglimento in relazione alle disponibilità secondo il contingente come sopra determinato.

Art. 5: documentazione delle domande e attività di regolarizzazione.

1. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, unitamente alla esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del DPR 395/88, i seguenti dati:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita;
- b) motivo di richiesta dei permessi, secondo quanto previsto dai successivi artt. 6 e 8;

- c) durata dei permessi da utilizzare durante l'anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto e/o della preparazione e sostenimento degli esami;
- d) ordine e grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;
- e) anzianità di servizio di ruolo per il personale a tempo indeterminato; per il personale a tempo determinato estremi del contratto di lavoro e indicazione del numero di anni scolastici di insegnamento pregressi;
- f) indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso prescelto, ovvero della condizione di non avere mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso.

2. L'anzianità di servizio può essere documentata anche con dichiarazione personale ai sensi della legge n° 15 del 4 gennaio 1968. Del pari, ai sensi della medesima legge, l'iscrizione ai corsi può essere documentata con autocertificazione, nell'attesa che sia esibita la documentazione formale (certificato d'iscrizione).

3 E' ammessa la regolarizzazione della domanda presentata entro i termini. E' accoglibile la domanda, fornita di motivazioni, presentata fuori dei termini qualora residui ancora disponibilità a seguito di scarsità di domande presentate, ferma l'applicazione del comma 4 dell'art.3.

Art.6: formazione delle graduatorie.

1. Il Dirigente del C.S A. ricevette le domande, formerà, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi, più graduatorie distinte dei richiedenti secondo le tipologie di personale di cui al precedente art. 3, rispettando il seguente ordine di priorità:

- a) frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di istruzione primaria, secondaria o di un diploma di laurea (o titolo equipollente), comprese le cosiddette "lauree brevi";
- b) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
- c) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione e riqualificazione professionale, compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, **i corsi di lingua straniera per i docenti di scuola primaria** e quelli in ogni modo riconosciuti nell'ambito dell'ordinamento scolastico;
- d) frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari;

2. Nel rispetto delle priorità di cui al comma precedente si terrà conto, in ciascuna categoria, dell'anzianità di servizio dichiarata e, subordinatamente, dell'età anagrafica **con priorità per il più giovane.**

3. I permessi sono rinnovabili, con priorità assoluta, rispetto agli altri richiedenti, per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studi. Successivamente, a parità di condizioni, saranno considerati con precedenza, coloro che non hanno mai usufruito di permessi per lo stesso tipo di corso.

3 bis - Il personale iscritto a corsi universitari "fuori corso" che abbia già usufruito dei permessi per l'intera durata legale dei corsi è ammesso, alle stesse condizioni, alla fruizione dei permessi per non più di un ulteriore anno nel caso di corsi non superiori a quattro anni e per non più di due anni per casi di lauree di durata superiore a quattro anni.

Il personale “fuori corso” al di fuori delle situazioni di cui sopra potrà fruire del diritto solo in via residuale rispetto a tutte le altre categorie di aventi diritto e comunque per un periodo complessivo massimo non superiore al doppio della durata legale dei rispettivi corsi di studio.

4. I corsi, siano essi di durata annuale, biennale o poliennale, finalizzati al conseguimento di titoli di studio o qualificazione professionale, la cui frequenza può dar titolo ai permessi di cui trattasi, sono quelli indicati all'art. 3 del DPR 395/88 come di seguito specificati:

- a) corsi universitari e post universitari, questi ultimi purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute, o quelli indicati dagli art. 4, 6 e 8 della legge 341/90;
- b) corsi finalizzati al conseguimento di titolo di studio aventi valore legale, di attestati professionali, di titoli di specializzazione previsti dall'ordinamento scolastico, compresi i Corsi di Lingua Straniera delle Scuole Elementari.

5. Le graduatorie saranno pubblicate mediante affissione all'albo del C.S. A. e presso le sedi di Distretto e comunicate a tutte le scuole della provincia. E' ammesso ricorso in opposizione al Dirigente del C.S.A., utilizzando le stesse procedure per la presentazione delle domande, sollecitamente trasmesso dalle scuole, avverso le suddette graduatorie entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione della stessa. Il ricorso è deciso in via definitiva entro 5 giorni dal ricevimento dandone comunicazione diretta all'interessato.

Art. 7: emanazione dei provvedimenti.

1. I provvedimenti formali di concessione dei permessi devono essere predisposti, entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi dai dirigenti scolastici per il personale sulla base delle autorizzazioni concesse dal Dirigente del C.S. A., fatto chiaramente salvo il confronto tra beneficiari del diritto e dirigenti scolastici di cui all'art. 8 per il concreto esercizio del diritto.

Art. 8: durata e modo di fruizione dei permessi.

1. Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi di cui all'art. 21 comma 1 e dell'art. 25, comma 10 del C.C.N.L del 1994/97 come riconfermati dall'art. 49 del C.C.N.L. 1998/2001.

2. I permessi per il diritto allo studio sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali. Essi sono fruibili dal 1 gennaio al 31 dicembre.

3. Si può usufruire dei permessi per frequentare le lezioni del corso di studi, per attività di studio dirette al sostenimento degli esami, alla preparazione della tesi e/o relazione finale, in quanto attività finalizzate al conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto.

3 bis - Per le attività di studio dirette al sostenimento degli esami, per le attività necessarie per preparare ricerche, tesi di laurea e diplomi, i permessi potranno essere fruiti nella misura massima di 80 ore, evitando frazionamenti dell'orario giornaliero di lezione

4. Nell'ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

5. Il personale beneficiario del diritto deve con congruo anticipo (almeno cinque giorni feriali prima dell'utilizzo) comunicare al dirigente scolastico della sede di servizio il calendario, anche

plurisettimanale, di utilizzazione dei permessi specificando la durata degli impegni di frequenza, eventualmente comprensiva del tempo necessario per il raggiungimento della sede, e del tempo richiesto per lo studio e la preparazione degli esami, ricerche e tesi di lauree o diplomi.

6. La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere così articolata:

- a) permessi orari, utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio;
- b) permessi giornalieri, utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio;
- c) cumulo di permessi giornalieri, **con i limiti di cui al comma 3 bis**;

7. Ferma la necessaria contrattazione di istituto sul diritto allo studio lo specifico confronto circa le modalità di fruizione concreta del diritto può, su richiesta del dipendente interessato, avvenire con la presenza della RSU o del rappresentante sindacale cui si dà mandato.

Art. 9: sostituzione e riorganizzazione del servizio.

1. Nella prospettiva di garantire tutte le possibilità affinché il personale, a prescindere dall'ottenimento del beneficio previsto dal DPR n° 395/88, possa usufruire realmente del diritto allo studio e salve le norme del precedente art. 8, il personale medesimo ha diritto, per quanto possibile, a turni di lavoro e a un riadattamento dell'organizzazione del lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami; inoltre esso non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario neppure durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

2. Il diritto allo studio deve comunque essere garantito e non può essere subordinato a qualsivoglia esigenza organizzativa adottata dall'amministrazione. Il dirigente scolastico attiverà le idonee misure organizzative atte a sopperire la temporanea assenza del personale, secondo la normativa vigente, in primo luogo attraverso l'utilizzazione di personale a disposizione, fino a comprendere la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato.

3. Trova applicazione il comma 7 del precedente art.8.

Art. 10: giustificazione dei permessi.

1. La certificazione relativa all'iscrizione e frequenza dei corsi e agli esami sostenuti, indipendentemente dall'esito degli stessi, deve essere presentata al dirigente scolastico della scuola di servizio subito dopo la fruizione e, comunque, non oltre i 10 giorni successivi.

2. I docenti che fossero chiamati a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzo, ecc.) dovranno presentare la documentazione al dirigente scolastico che ha autorizzato il permesso entro la fine dell'anno scolastico di riferimento.

3. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegno, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatta eccezione per i soli casi di legittimo impedimento e di causa di forza maggiore.

4. L'attività di studio per la preparazione degli esami e della finale e/o relazione finale deve essere certificata con dichiarazione personale accompagnata da idonea certificazione relativa al sostenimento dei predetti esami anche se con esito negativo e della tesi e/o relazione finale.

5. Qualora per cause non dipendenti dalla volontà del beneficiario non sia possibile presentare certificazione rilasciata dall'autorità competente, è accettata la dichiarazione personale sotto la

propria piena responsabilità, salvo il controllo da parte dell'amministrazione con tutte le conseguenze del caso.

Art. 11: informazione.

1. Annualmente il Direttore Scolastico Regionale, dopo una seduta di esame congiunto da tenersi entro il mese di settembre di ogni anno, comunica alle OO.SS. il numero complessivo dei permessi possibili corrispondente al 3% del personale in servizio; comunica altresì a quanto corrisponde il 3% per ogni profilo e grado scolastico.

2. Comunica immediatamente, acquisite le domande dei richiedenti, il numero delle richieste, distinte per ordine scolastico per quanto riguarda il personale dirigente scolastico e docente e, per quanto riguarda il personale ATA, per qualifica. Comunica inoltre, per tutto il personale, la tipologia dei corsi di studio per cui sono state presentate le domande.

3. Per consentire la massima diffusione tra tutto il personale della scuola, l'Ufficio Scolastico Regionale, con apposita circolare, da inviare annualmente ai Distretti e a tutte le istituzioni scolastiche e educative della provincia con congruo anticipo, comunica tutti i termini e le modalità previsti dal presente contratto nonché l'eventuale modello di domanda, necessari per usufruire dei permessi per il diritto allo studio.

4. La Direzione Scolastica Regionale invierà ai Distretti e a tutte le istituzioni scolastiche e educative il presente contratto che a cura dei dirigenti scolastici sarà portato a conoscenza di tutto il personale della scuola.

Art. 12: esame congiunto.

1. Allo scopo di valutare congiuntamente l'efficacia dei permessi retribuiti rispetto alla finalità degli stessi il Dirigente del C.S A. è tenuto a richiedere alle scuole l'elenco del personale che nell'ultimo quinquennio ha beneficiato dei permessi, la durata dei permessi e l'eventuale titolo conseguito da parte del personale beneficiario.

Art. 13: interpretazione autentica.

1. In caso di controversie sull'interpretazione del testo dell'accordo ciascuna delle parti firmatarie può chiedere con richiesta scritta e motivata, entro 7 giorni dalla stessa, un incontro per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.

2. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della validità del contratto.

3. Di tale ulteriore accordo sarà data informazione a tutte le istituzioni scolastiche e ai Distretti secondo le procedure previste dal precedente art.11.

Art.14: validità del contratto.

1. Gli effetti giuridici del presente contratto decorrono dalla data di stipulazione che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali. Esso rimane in vigore fino alla stipula del nuovo contratto collettivo decentrato regionale sulla stessa materia.

2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo saranno apportate a seguito di verifica richiesta dalle parti firmatarie entro il 15 settembre di ogni anno o saranno apportate a seguito di nuove e diverse norme di legge e/o contrattuali.

3. La scadenza per la presentazione delle domande relativamente all'anno solare 2003 è fissata al 10 dicembre 2002.

4. L'adempimento previsto nel comma 5 dell'art. 3 per l'anno solare 2003 è fissato al 25 novembre 2002 quello previsto nel comma 1 dell'art. 6 è fissato, per l'anno solare 2003, al 15 dicembre 2002.

5 Le parti convengono di verificare la possibilità che già dal prossimo anno scolastico il periodo di godimento del diritto allo studio coincida con il periodo temporale corrispondente all'anno scolastico.

Per le Organizzazioni Sindacali

Per la Parte Pubblica

CGIL Scuola:

Il Direttore Generale

.....

.....

CISL Scuola

.....

.....

.....

UIL Scuola

.....

SNALS

.....